



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 13	di data 07/03/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NON ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative, provvedendo tra l'altro all'erogazione di contributi finanziari a sostegno di Società ed Associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico sul territorio comunale, a norma di quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 26.09.2001 n. 117;

atteso che la Giunta comunale con deliberazione di data 08.05.2017 n. 82 ha approvato il testo coordinato dei parametri per la determinazione dei contributi alle associazioni sportive e, tra questi, i parametri dei contributi a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive e la loro relativa pesatura, di cui all'articolo 6 del Regolamento vigente "Acquisto di attrezzature sportive";

visto inoltre il comma 3 dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, che demanda al Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento medesimo e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, la determinazione dell'ammontare dei contributi e la loro relativa assegnazione;

preso atto che le domande di contributo per acquisto di attrezzatura sportiva da effettuarsi per il primo semestre dell'anno 2022, pervenute regolarmente presso il competente Progetto Sport, entro il termine stabilito dall'art. 9 del Regolamento in materia, sono le seguenti:

- nota di data 24 novembre 2021 prot. nr. 310434 presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica IL GIRASOLE – Via della Belina n. 13 - Fraz. Sopramonte– TRENTO – per l'acquisto e la posa di 220 mq ca di pavimento specifico per palestra per un importo complessivo di Euro 9.900,00 (IVA e ogni onere escluso) e 15 mt x 2 mt specchio antinfortunistico per un importo complessivo di Euro 3.550,00 (IVA e ogni onere escluso);
- nota di data 30 novembre 2021 prot. nr. 317302 presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA – Viale degli Olmi n. 18 – TRENTO – per l'acquisto di n. 50 palloni Mikasa, n. 1 sparapalloni, n. 1 mobile segnapunti partite, n. 4 rotoli elastici 150 mt, n. 10 palle mediche senza la specificazione della spesa da sostenere;

verificato che le citate richieste pervenute dalle Associazioni sportive "Il Girasole" e "Pallavolo Trento Bolghera", non possono essere ammesse a contributo in quanto le spese presentate non rientrano nella tipologia prevista dalla Giunta comunale con deliberazione n. 127 di

pagina 1/3

data 20/09/2009 ossia "1) le spese per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di impianti sportivi di pubblico utilizzo";

rilevato che le sopra menzionate Associazioni sportive sono state informate dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda (Il Girasole con nota prot. n. 9205 dd. 13/01/2022 e Pallavolo Trento Bolghera con nota prot. n. 39006 dd. 11/02/2022) assegnando alle stesse un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti;

preso atto che al termine di tale periodo "Pallavolo Trento Bolghera" non ha provveduto ad inviare le proprie osservazioni scritte al Progetto Sport;

considerato che con lettera protocollata in data 14/01/2022 al n. 10248 l'Associazione sportiva dilettantistica "Il Girasole" ha formulato delle osservazioni che non possono essere ritenute accoglibili in quanto, come comunicato alla medesima Associazione sportiva con nota dd. 15/02/2022 ns. prot. n. 41268 la spesa relativa all'acquisto della attrezzatura sportiva non è riferita all'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di impianti sportivi di pubblico utilizzo e quindi fruibili dall'utente della struttura senza il previo necessario tesseramento;

preso atto che, all'esecutività della presente determinazione, sarà comunicata alle Associazioni sportive citate la mancata assegnazione del contributo in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 208/2021/05 prot. n. 285327 di data 29.10.2021 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di non ammettere a contributo le domande presentate dalle Associazioni sportive "Il Girasole" e "Pallavolo Trento Bolghera" per i motivi indicati in premessa;
- di dare comunicazione alle Associazioni sportive sopra citate della mancata assegnazione del contributo in oggetto all'esecutività della presente determinazione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato;
- di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Silvio Fedrizzi

Trento, addì 07/03/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 13	di data 07/03/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NON ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 21 marzo 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi